



CITTÀ  
DI ANDRIA

Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile

Num. Ord. Del Giorno

Li

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:**

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. e) D. Lgs: 267/2000 e ss.mm.ii. per pagamento somme a seguito di atto di transazione tra la ditta F.lli Caldarola di Michele e Riccardo s.n.c. e Comune di Andria per attività di recupero e custodia veicoli effettuati per conto della Polizia Locale e approvazione contestuale delle transazioni stragiudiziali.

Fogli aggiunti n. \_\_\_\_\_

Dott. Francesco CAPOGNA

Il Responsabile del Servizio

Dott. Pasquale COMASUONNO

L'Assessore alla Sicurezza

Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile

La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

➤ La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

➤ Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata, la deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

#### CONSEGNA COPIE DELIBERE

➤ All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
➤ All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
➤ All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
➤ All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
➤ All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

*Pervenute complete in Presidenza il 26.11.2021*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale numero 36 del 29 giugno 2022, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale numero 37 del 29 giugno 2022, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

### Dato atto che

- le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese sono disciplinate dall'articolo 191 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre tale obbligazione nell'alveo della contabilità pubblica è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale;
- in tal senso, l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

### Precisato che

- il Comune di Andria, con l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 agosto 2018, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale (il c.d. predisesto) ex art. 243 bis del T.U.EE.LL.;

- con l'adozione della successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27 novembre 2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis del T.U.EE.LL., decidendo altresì di fare ricorso, per fare fronte alla debitoria esistente, al fondo di rotazione;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ha rimodulato ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5 del d.lgs. 267/2000;
- nel citato ed approvato Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al punto 3.1.2 (pagina 66 di 73), l'Ente ha evidenziato che *“in questa fase si sta procedendo a transigere le posizioni con i creditori affinché siano compatibili per durata con il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale”*, al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale;
- in relazione alle debitorie comunali, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di accordi transattivi (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza N. 3 del 10/1/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;
- in termini giusciviltistici, la transazione si configura come un contratto, a prestazioni corrispettive, mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

#### **Considerato che**

- Con Decreto Prefettizio avente numero di protocollo 0347/95/RP del 15.03.1995, emesso dal Prefetto di Bari, ex art. 8 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, la ditta *“F.lli Caldarola Michele e Riccardo s.n.c.”* (P.IVA 00718220726), con riferimento al territorio del comune di Andria, era nominata soggetto abilitato a ricevere in custodia i veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativi;
- In virtù del sopracitato provvedimento, la polizia municipale di Andria, in qualità di polizia stradale, nel periodo compreso tra l'anno 2002 e 2009, ha adottato numero 171 sequestri, fermi e rimozioni amministrative dei veicoli per violazioni delle norme al Codice della Strada, servendosi della mentovata società;

#### **Dato atto che:**

- Secondo la normativa vigente e le Circolari esplicative, emanate rispettivamente dal Ministero dell'Interno, il pagamento delle spese di custodia all'avente diritto in qualità di custode, deve

essere effettuato direttamente dall'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore della violazione al codice della strada.

- In particolare, l'art. 11 del D.P.R. 571 del 29.07.1982, il quale stabilisce che *“le spese di custodia delle cose sequestrate siano anticipate dall'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro”*;
- Simmetricamente, il Ministero dell'Interno, con circolare prot. n. M/6326/50 del 14 ottobre 2002, intitolata *“Spese di custodia dei veicoli sequestrati”*, aderendo all'orientamento espresso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha stabilito che il pagamento delle spese di custodia conseguenti al sequestro amministrativo deve essere effettuato direttamente dall'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore della violazione al codice della strada, che poi dovrà rivalersi nei confronti del proprietario del veicolo confiscato;
- L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella stessa circolare, ha condiviso l'orientamento secondo il quale il compenso dovuto per le spese di custodia riguarda il periodo che va dal giorno dell'affidamento alla depositaria fino a quando sia divenuto inoppugnabile il provvedimento di confisca ed ha precisato inoltre che al pagamento delle spese di custodia dei veicoli dissequestrati, fermati, rimossi e non ritirati dagli aventi diritto, che sono oggetto della procedura prevista dal D.P.R. 13.02.2001 n. 189, è tenuta l'amministrazione di appartenenza dell'agente accertatore della violazione;
- Con la sentenza n. 9394 del 26/3/2015 (pubblicata l'8/5/2015) la Corte di Cassazione ha affermato, il seguente principio di diritto: *“Nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un comune ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad anticipare - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode è - ai sensi dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 - l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle spese predette”*;
- Con Ordinanza della Cass. civ., Sez. II, n. 15515 del 13/06/2018, gli Ermellini hanno stabilito che *“Nel caso di sequestro amministrativo, ad opera della polizia municipale di un comune, di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, obbligata ad "anticipare" - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta*

*la restituzione del veicolo medesimo - le spese spettanti al custode è, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, la quale è, pertanto, passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode stesso di pagamento delle summenzionate spese” (Cfr ex multis Sentenza della Corte di Cassazione n. 7972 del 28.3.2017; Tribunale Roma, Sentenza, 27/02/2018, n. 4177);*

### **Preso, altresì, atto che**

- il creditore, ditta “*F.lli Caldarola Michele e Riccardo s.n.c.*” (P.IVA 00718220726), con decreto ingiuntivo nr. 177 del 26/01/2018 (proc. 6544/2017 R.G.), notificato a parte debitrice in data 02/02/2018, munito di formula esecutiva il 03/05/2018, ha ottenuto dal Tribunale di Trani ingiunzione di pagamento per un importo di € 161.336,81 (all. 1) relativo ai servizi di recupero e custodia di veicoli effettuato nel periodo compreso tra l’anno 2002 e 2009 e relativo a n.° 171 sequestri, fermi e rimozioni amministrative dei veicoli per violazioni delle norme al Codice della Strada;
- tra i debiti comunali esistenti alla data del 2018, inseriti nell’allegato 48 della deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 10/08/2020, assunta con i poteri del consiglio comunale, intitolata: “*Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227, d.lgs. n. 267/2000*”, è emerso, tra i debiti fuori bilancio, quello previsto dalla ditta “*Fratelli Caldarola snc*”;
- in data 23/05/2020, con nota prot. 43159/2020, il Settore VIII – Vigilanza e Prot. Civile ha proposto al creditore l’estinzione della propria posizione debitoria mediante accordo transattivo, cui ha fatto seguito, in data 27/05/2020, l’accettazione dell’accordo, prot. nr. 43939/2020 (all. 2), con la quale il creditore, ditta “*F.lli Caldarola Michele e Riccardo s.n.c.*” (P.IVA 00718220726), ha dichiarato, a tacitazione di ogni pretesa presenta e futura, di rinunciare al 20% del credito complessivo maturato;
- con ulteriori atti di transazione, che si allegano alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale (all. 3 e 4), le parti hanno concordato che il pagamento avvenga secondo la seguente calendarizzazione:
  - 1<sup>a</sup> rata entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione della delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio e comunque entro e non oltre il 31/12/2022 € 70.900,00;
  - 2<sup>a</sup> rata 30/06/2023 € 19.300,00;
  - 3<sup>a</sup> rata 30/06/2024 € 19.300,00;
  - 4<sup>a</sup> rata 30/06/2025 € 19.569,45;

**RITENUTO**, pertanto, che

- la spesa per tale servizio, così come transatta, comporta senz'altro un'utilità oltre che per l'Ente anche per la collettività intera atteso che il servizio di recupero e custodia dei veicoli a motore per violazione amministrative, reso dalla ditta "*F.lli Caldarola Michele e Riccardo s.n.c.*" (P.IVA 00718220726), così come individuata con Decreto Prefettizio prot. n.° 0347/95/RP del 15.03.1995, su chiamata della polizia locale di Andria, in qualità di polizia stradale, è suscumbibile nelle fattispecie di cui agli artt. 14, 159 e 193 del D.Lgs. 285/1992 e 192 del D.Lgs. 152/2006, i cui principi ispiratori sono resi positivi nelle finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato previsti dall'articolo 1 del D.Lgs. 285/1992: *rectius* sicurezza delle persone e tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale;
- allo stesso modo, v'è un arricchimento per il patrimonio dell'Ente in quanto trattasi di servizi obbligatori *ex lege* che prevedevano, da un lato, l'applicazione di una sanzione amministrativa economica a carico del trasgressore e, dall'altro, la rimozione del veicolo (ex artt. 14, 159, 193 cds e 192 TUA) in danno del proprietario con la contestuale riduzione di litisconsorzi giudiziari obbligatori per danni subiti a persone o cose ascrivibili per mera colpa alla Pubblica Amministrazione, in qualità di proprietario della strada (cfr ex multis *Tribunale Amministrativo per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. I, 1 marzo 2019, n. 351*);

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE** l'accordo bonario raggiunto (con la fissazione a saldo della somma complessiva di € 129.069,45 IVA compresa) risulta opportuno e conveniente per l'Ente:

- perché comporta la riduzione della somma da corrispondere per la causale riportata a complessivi e finali € 129.069,45 IVA compresa, in luogo del maggior credito documentato di € 161.336,81 IVA compresa, con un risparmio al netto di € 32.267,36 con rinuncia agli interessi maturati e maturandi, alle spese e competenze legali nonché alle spese di registrazione;
- perché comporta la corresponsione della somma in forma rateale (quattro rate per il periodo 2022-2025, con scadenza 30 giugno), con riconoscimento di un acconto della somma convenuta (40%) da corrispondersi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente delibera di Consiglio Comunale;
- perché comporta la rinuncia agli interessi di mora, alla luce di recenti arresti giurisprudenziali amministrativi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5905/2012; TAR Umbria, n. 802/2016), e comporta pure la quietanza di ogni spettanza, senza avere più nulla a pretendere dal proprio debitore;
- perché comporta l'abbandono di ogni azione di recupero, promossa o promuovenda;
- perché la somma finale la somma finale è IVA compresa;

## **DATO ATTO CHE**

- la situazione debitoria oggetto del presente atto rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale come per legge;
- relativamente all'importo concordato transattivamente si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del TUEL, in quanto non esistono risorse finanziarie a suo tempo impegnate all'uopo sui relativi bilanci, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle spese suddette e, dunque, oggi disponibili per la necessaria liquidazione di quanto dovuto al creditore come sopra individuato;

**LETTA** la nota prot. 93814 del 28.10.2022, intitolata "*Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da transazioni – Comunicazione delucidazione dell'Organo di Revisione – Invito a provvedere*", con la quale il Segretario Generale dell'Ente, nel richiamare la nota a firma del Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Andria, ha comunicato la riconducibilità nella fattispecie della lettera E dell'art. 194 TUEL delle transazioni ancorché derivanti da sentenza esecutiva;

**VISTI** gli articoli 191, 193 e 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico degli enti locali" in materia di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, previo riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi del citato art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, imputandone il costo € 129.069,45 IVA compresa al Cap. 126008, P.I.C. 1.10.99.99.999 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022;

**VISTO** l'art. 194, lettera E) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., che demanda al Consiglio Comunale, la competenza a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di cui al presente atto;

**RICHIAMATI** il T.U.EE.LL. e il D.Lgs. n. 118/2011, nonché il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTA** la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., trattandosi di pagamento di spese attività obbligatoria della Polizia Locale;

**VISTO** il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Dirigente del Settore “**POLIZIA URBANA, MOBILITA’ E SICUREZZA**” Dott. Francesco Capogna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. n.267/2000;

**VISTO ed ACQUISITO** il parere in linea contabile espresso in data sulla proposta, ai sensi della succitata legge, dal Dirigente del Settore Risorse Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. n.267/2000;

**VISTO ed ACQUISITO** il parere dei Collegio dei Revisori dei Conti

### **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO CHE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI RICONOSCERE**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, commal, lett. E) del D.lgs. n. 267/2000 essimm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio pari ad 129.069,45 IVA compresa, relativo agli accordi transattivi intervenuti con la ditta “*F.lli Caldarola Michele e Riccardo s.n.c.*” (P.IVA 00718220726) per la liquidazione delle spese di recupero e custodia di veicoli per i motivi in narrativa;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** il debito fuori bilancio riconosciuto trova integrale copertura al Cap. Cap. 126008, p.i.c. 1.10.99.99.999 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5 della L. n. 289/2002;
- 5) **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore “**POLIZIA URBANA, MOBILITA’ E SICUREZZA**, Dott. Francesco Capogna, il compimento di ogni altro adempimento connesso e necessario in nome e per conto dell’Ente;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di eseguire i pagamenti senza ritardo.

**RELAZIONE DELL'UFFICIO**

Viste le gli atti presenti nell'Ufficio si esprime parere favorevole sulla scorta della relazione illustrativa allegata (All. 1).

IL FUNZIONARIO IN P.O  
VICE COMANDANTE DELLA P.L.  
DOTT. RICCARDO ZINGARO

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA URBANA, MOBILITÀ E SICUREZZA E  
PROTEZIONE CIVILE**

*sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.to L.vo 267/2000*

Si esprime parere favorevole sul piano della regolarità tecnica, ai sensi, e per gli effetti dell'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

M.llo Ord. Di P.L.

Il Dirigente Settore Polizia  
Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile

Il Dirigente

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 6 – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO  
FINANZIARIA**

*ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

**FAVOREVOLE**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

**DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_  
Lr

\_\_\_\_\_  
Il Sindaco

\_\_\_\_\_  
Il Segretario Generale





## ***Comando Polizia Locale***

Settore

Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile

*Via Tiziano n.3- 76123 Andria Tel-Fax 0883 290 516-455*

RELAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, CO. 1 LETT. E) D. LGS: 267/2000 E SS.MM.II. PER PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE TRA LA DITTA F.LLI CALDAROLA DI MICHELE E RICCARDO S.N.C. E COMUNE DI ANDRIA PER ATTIVITÀ DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI EFFETTUATI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE.

Il codice della Strada obbliga, per determinate violazioni, il ritiro dei veicoli dal suolo pubblico ed il suo deposito presso depositerie autorizzate. L'individuazione di tali Ditte viene effettuata dalle Prefetture ed il costo del recupero e del deposito è stabilito dalle medesime Prefetture ed a tali tariffe le ditte individuate sono obbligate ad attenersi. Infatti, Tali obbligo è sussumibile nelle fattispecie di cui agli artt. 14, 159 e 193 del D.Lgs. 285/1992 e 192 del D.Lgs. 152/2006, i cui principi ispiratori sono resi positivi nei finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato previsti dall'articolo 1 del D.Lgs. 285/1992: rectius sicurezza delle persone e tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale;

A titolo esemplificativo, l'art. 14 del C.d.s. impone all'ente proprietario delle strade l'obbligo di mantenere le stesse in stato di pulizia e di sicurezza per la circolazione e pertanto su tale articolo si fonda l'obbligo per i proprietari od i concessionari di strade pubbliche di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia di esse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e se del caso demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati, e di sostenere i relativi oneri e spese. Inoltre, le spese spettanti al custode sono a carico, ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, comma 1, dell'amministrazione



## ***Comando Polizia Locale***

Settore

Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile

*Via Tiziano n.3- 76123 Andria Tel-Fax 0883 290 516-455*

comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, la quale è, pertanto, passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode stesso di pagamento delle summenzionate spese (conf. Cass. n. 6067/2015).

Tutte le somme oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio sono derivanti dall'attività posta in essere da personale della Polizia Locale. Trattasi di servizi obbligatori per legge che hanno effettivamente prodotto un'utilità nell'attività di erogazione dei vari servizi poiché in assenza degli stessi si sarebbero verificate situazioni di danno a persone o cose direttamente ascrivibili alla Pubblica Amministrazione, derivante, molte volte, dallo stato di abbandono del veicolo.

Ten. Col. Riccardo Zingaro



Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori premettono di essersi convocati per la data odierna per procedere alle verifiche necessarie alla formulazione del proprio parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, formulata dall'Avvocatura Comunale, per il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194, c.1, lett. e), nei confronti della società F.lli Caldarola di Michele & Riccardo snc.

All'uopo esaminano la seguente documentazione trasmessa dal responsabile del servizio autonomo Avvocatura:

- copia ricorso per ingiunzione di pagamento notificato dalla F.lli Caldarola snc in data 05/02/2018;
- copia decreto ingiuntivo n.177/2018 emesso dal Tribunale di Trani, con il quale si ingiunge al Comune il pagamento della somma di € 161.336,81, oltre interessi e spese della procedura;
- copia della dichiarazione di impegno a transigere del 26/05/2020, con la quale la società F.lli Caldarola snc comunica la disponibilità ad abbandonare la controversia, riconoscendo al Comune uno sconto del 20% del valore nominale del credito, che pertanto si ridurrebbe ad € 129.069,45;
- parere favorevole del Responsabile del Comandante della Polizia Municipale del 10/11/2021;
- parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario del 16/11/2021;
- certificazione rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale del 20/12/2021 attestante la effettiva utilità per l'Ente, dei servizi forniti dalla F.lli Caldarola snc, avente ad oggetto il servizio recupero, custodia e demolizione veicoli a seguito di violazione delle norme previste dal codice della strada, trattandosi di servizi obbligatori per legge, correlati alla sicurezza della circolazione stradale;
- comunicazione del Servizio Finanziario del 14/07/2022, attestante che il debito fuori bilancio in oggetto è ricompreso nell'ambito della debitoria del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Dopo aver esaminato la relativa documentazione, peraltro integrata a seguito di specifiche richieste del Collegio, i Revisori,

preso atto che

- per effetto della proposta di transazione in esame scaturirebbe un vantaggio patrimoniale a favore dell'Ente pari al 20% dell'importo risultante dal decreto ingiuntivo;
- l'art. 194, c.1, lettera e), prevede che con deliberazione Consiliare gli Enti Locali riconoscono "la legittimità dei debiti fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati livelli di utilità per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";
- vi è il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- vi è il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

esprimono

il proprio PARERE FAVOREVOLE alla suddetta proposta di delibera, con la precisazione che il finanziamento della somma in questione, avvenga con la procedura prevista dal Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della Città di Andria  
Protocollo N.0063117/2022 del 19/07/2022



CITTÀ  
DI ANDRIA

Collegio dei Revisori dei Conti

Con l'occasione segnalano la modalità particolarmente dilatata nel tempo, non solo rispetto alla data di insorgenza del debito, ma anche con riferimento al completamento dell'istruttoria e definitiva formalizzazione della proposta al Consiglio Comunale con tutte le informazioni necessarie.

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della delibera alla competente sezione della Corte dei Conti.

Andria, 19/07/2022

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Cosimo Cafagna

Dott. Paolo G. Bruscia

Dott. Giovanni Tancorra